



COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/9/2014

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015

Il presente regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2020

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Componenti del tributo

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 3 - Oggetto

Art. 4 - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 5 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

Art. 6 - Terreni agricoli

Art. 7 - Agevolazioni per abitazione principale

Art. 8 - Fattispecie equiparate all'abitazione principale

Art. 9 - Versamenti

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 10 - Presupposto

Art. 11 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 12 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 13 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 14 - Determinazione della superficie tassabile

Art. 15 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 16 - Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

Art. 17 - Determinazione della tariffa del tributo

Art. 18 - Istituzioni scolastiche statali

Art. 19 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

Art. 20 - Piano finanziario

Art. 21 - Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 22 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 23 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 24 - Convenzione per particolari servizi

Art. 25 - Obbligazione tributaria

Art. 26 - Mancato svolgimento del servizio

Art. 27 - Zone non servite

Art. 28 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 29 - Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 29-Bis - Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 29-Ter - Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 30 - Esenzioni

Art. 31 - Cumulo di riduzioni

Art. 32 - Tributo giornaliero

Art. 33 - Tributo provinciale

Art. 34 - Riscossione

**TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Art. 35 - Presupposto

Art. 36 - Soggetti passivi

Art. 37 - Immobili soggetti al tributo

Art. 38 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 39 - Detrazioni

Art. 40 - Servizi indivisibili e relativi costi

Art. 41 - Versamento del tributo

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 42 - Dichiarazione

Art. 43 - Dichiarazione TARI

Art. 44 - Sanzioni ed interessi

Art. 45 - Rimborsi e compensazione

Art. 46 - Funzionario responsabile

Art. 47 - Verifiche ed accertamenti

Art. 48 - Importi minimi

Art. 49 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 50 - Contenzioso

Art. 51 - Entrata in vigore e norme finali

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Serrapetrona, istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in:

- **imposta municipale propria (IMU)**, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- **tributo sui rifiuti (TARI)**, di cui all'articolo 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, di cui all'articolo 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 3 OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Serrapetrona dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo

13, dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'articolo 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, dall'articolo 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 e dall'articolo 1, commi 707-729 della legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Serrapetrona. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Serrapetrona in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 4 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del D.lgs. n. 504/1992.

2. Per i lotti con edificabilità condizionata, per la particolare conformazione topografica o perché aventi metratura inferiore al minimo, nella determinazione del valore si deve tener conto di riduzioni adeguate ai limiti di edificabilità dei lotti.

3. Per i fabbricati aventi categoria catastale F/3 ed F/4 (fabbricati in corso di costruzione / di definizione), la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del D.lgs. 504/92, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, alla data di effettivo utilizzo o di accatastamento. Per i fabbricati collabenti, inseriti in categoria catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell'area edificabile, quantificato tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato, stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

4. E' sempre applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dal D.lgs. n. 218/1997 e dal vigente regolamento comunale delle entrate.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

6. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma precedente non limita il potere accertativo del Comune

ART. 5 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini della riduzione al 50% della base imponibile, di cui all'articolo 13, comma 3 della legge 214/2012, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabili con interventi di ordinaria:
 - lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone;
 - lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone;
 - edificio fatiscente per cui è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino.

L'inagibilità deve essere certificata da perizia redatta da tecnico abilitato; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da foto. In quest'ultimo caso, la veridicità della dichiarazione verrà verificata attraverso sopralluogo da parte di personale incaricato dal Comune, che il proprietario si impegna preventivamente ad autorizzare, pena la decadenza dal beneficio, con recupero di spese a carico del proprietario.

ART. 6 TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli sono esenti qualora inseriti nell'elenco dei Comuni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis, del decreto legge 16/2012.

2. Fino all'emanazione del suddetto decreto i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Serrapetrona sono da considerarsi esenti ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 e della circolare ministeriale n. 9 del 14/6/1993.

ART. 7 AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di U N A unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 9 VERSAMENTI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 10 PRESUPPOSTO

1. Il presente titolo disciplina la "TARI" (Tassa sui Rifiuti), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta dall'articolo 1, commi dal 639 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 12.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dagli articoli 19 e 20 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 11 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ART. 12 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Con riguardo ai distributori di carburante, sono soggetti a tassazione tutti locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata su 30 metri quadri per ciascuna colonnina.

4. Con riguardo agli ospedali e case di cura, nonché ambulatori medici, odontotecnici, veterinari e laboratori analisi, sono soggetti a tassazione: tutti i locali adibiti a uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e sale di ristorazione, sale di aspetto, sale di degenza con esclusione di quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, tutti i locali ove di norma si formano rifiuti assimilati.

ART. 13

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- locali non pertinenziali, completamente sprovvisti di allacci alle reti di pubblici servizi, purché in assenza di atti o autorizzazioni all'esercizio di qualsivoglia attività;
 - locali sui quali siano in corso attività di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, regolarmente autorizzate dai competenti uffici, con data di inizio lavori formalmente dichiarata, fino alla data in cui i suddetti lavori risultino ultimati;
 - locali per impianti tecnologici, quali cabine ascensore, cabine elettriche, centrali termiche;
 - locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);
 - locali di altezza non superiore a mt. 1,5;
 - locali materialmente inaccessibili.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU/TARES.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 15.

ART. 15

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole (stalle e ricovero per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole);

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre – quando applicabili – agli interessi di mora e le sanzioni previste da legge.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	30
Officine per riparazione auto, gommisti, elettrauto	30
Autocarrozzerie	30
Falegnamerie e verniciatori	30
Fonderie, lavorazioni con produzione di scarti metallici	30

Tipografie, incisioni, vetrerie, lavorazione materiali plastici	30
Ambulatori medici e odontotecnici, laboratori analisi	30

5. Tale riduzione si applica ai soli locali "operativi", sui quali cioè si svolge di fatto l'attività, con esclusione dei locali adibiti ad uffici, magazzino/deposito, mostre, servizi, attività commerciale.

6. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita domanda allegando:

- documentazione da cui sia desumibile la qualità e quantità di rifiuti smaltita a mezzo ditta autorizzata;
- planimetrie quotate che indichino l'intera superficie occupata specificando la parte di superficie sulla quale si producono i rifiuti speciali.

ART. 16

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti normative, purché il quantitativo risulti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come il prodotto del coefficiente KD di cui al D.P.R. 158/99, della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del **20%** del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale.

ART. 17

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 20.

ART. 18

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 19

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147.

5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 20 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro termini utili per consentire l'elaborazione delle tariffe. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.

2. Il piano finanziario comprende l'indicazione di tutti i costi collegati al servizio, nonché gli investimenti necessari, tenuto conto anche degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e della produttività.

3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 21 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise nelle sottocategorie individuate dal D.P.R. 158/99.

2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. Per le utenze domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è

determinata in relazione al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e quella variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il Comune può utilizzare i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, provvedendo però ad adeguare gli stessi in ogni caso in cui risultino non corrispondenti alla concreta situazione locale.

ART. 22 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti stabilmente nell'utenza. Nel caso di omessa dichiarazione dell'interessato, il Comune può applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche svolte o documenti formali.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto considerando un numero di componenti pari a 1. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da accertamenti o documenti formali, dandone adeguata comunicazione al contribuente.

4. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in UNA unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

6. Qualora i suddetti alloggi risultino locati o concessi in comodato, il numero degli occupanti viene presunto in DUE unità.

7. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui al successivo articolo 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 23

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ART. 24

CONVENZIONI PER PARTICOLARI SERVIZI

1. Per le utenze le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, si potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza.

ART. 25

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

ART. 26

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 27 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta. Il Consiglio Comunale provvede contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe all'individuazione delle zone non servite a cui applicare la suddetta riduzione.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 42 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 28 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) le utenze domestiche con almeno un soggetto **RESIDENTE** che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 10%. La riduzione è subordinata alla fornitura, su istanza dell'utente, dell'apposito contenitore da parte del Comune.

b) gli insediamenti domestici per i quali la distanza stradale, dall'intersezione del passo privato con la pubblica via, al più vicino punto di raccolta è superiore a 500 ml. si applicherà la riduzione del 20%.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, a seguito di verifiche d'ufficio.

ART. 29 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 90 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da autorizzazione o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 29-Bis
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. In particolare la tariffa è ridotta nella misura stabilita nella delibera tariffaria per le associazioni e le fondazioni che occupano locali o impianti di proprietà comunale, sulla base di idoneo titolo, per esercitarvi attività culturali, sociali, sportive o ricreative senza fine di lucro.

ART. 29-Ter
ONERI PER ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 30
ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- i locali utilizzati dagli Enti non a fine di lucro rivolti alla promozione di attività sociali, sportive, culturali e turistiche (centri culturali, sedi società sportive, Pro-Loco, Associazioni di Promozione Turistica purché di interesse pubblico).

2. Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 31
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse possono essere cumulate fino ad un massimo del 50% del tributo.

ART. 32
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo domestica e aumentandola sino ad un massimo del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 33 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 34 RISCOSSIONE

1. I contribuenti provvedono al versamento del tributo mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente previste dalla legge.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi la seguente scadenza:

- 1^a rata: 30 aprile in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25% del tributo dovuto per l'anno di competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente;

- 2^a rata: 31 luglio in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25% del tributo dovuto per l'anno di competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente;

- 3^a rata: 30 settembre in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31

dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25% del tributo dovuto per l'anno di competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente;

- 4^a rata (saldo): 31 dicembre, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza;

Eventuali conguagli dovuti a variazioni di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione o applicati alla prima rata dell'anno successivo.

4. Il numero e la scadenza delle rate può essere rideterminato con la delibera di approvazione delle tariffe.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.
- dispositivi di Protezione Individuale (DPI) usati per la prevenzione da Covid 19 dalle utenze non domestiche, limitatamente al periodo emergenziale.”;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21. Discoteche, night club

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 35 PRESUPPOSTO

1. Il presente titolo disciplina la “TASI” (Tassa sui Servizi), introdotta dall’articolo 1, commi dal 639 e seguenti della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 36 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo.

2. Nel caso in cui l’occupante sia soggetto diverso dal titolare di diritto reale, entrambi sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del **10%**.

3. In caso di pluralità di possessori o utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell’area fabbricabile o fabbricato.

4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, diritto di abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

ART. 37 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011.

2. Si applicano integralmente alla TASI le definizioni di fabbricato, area fabbricabile, abitazione principale, date dalla normativa IMU, nonché le disposizioni di cui al titolo II del presente regolamento, riferite alla individuazione della base imponibile.

3. Ai fini della TASI per “abitazione principale” si intendono:

- l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- gli immobili assimilati all’abitazione principale in forza delle disposizioni in materia di IMU recate dal presente regolamento e quelli individuati dall’art. 13, comma 2, ultimo periodo, lettere a), b), c) e d), del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 come modificato dalla legge 147/2013;

ART. 38
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dal mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 39
DETRAZIONI

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote possono essere previste detrazioni per l'immobile destinato ad abitazione principale del contribuente, eventualmente anche in proporzione alla rendita catastale dell'immobile o alla situazione reddituale familiare.

ART. 40
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. La TASI viene applicata al fine di finanziare servizi indivisibili a carico del Comune, quali la manutenzione delle strade, la cura del verde pubblico, la pubblica illuminazione, la sicurezza locale, i servizi sociali.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente i servizi e la percentuale di copertura degli stessi cui la TASI è diretta.

ART. 41
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente previste dalla legge.

2. Il pagamento del tributo avviene, di norma salvo diversa previsione normativa, in due rate con scadenza, rispettivamente, il 16 giugno e il 16 dicembre.

3. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad euro 12,00.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 42 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale, relativa alle componenti IMU e TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della TASI si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 43 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, fax, posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e della TARES.

ART. 44 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non

versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1^a gennaio di ciascun anno d'imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 45 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente, può procedersi a compensazione tra importi a credito e a debito relativi allo stesso, in riferimento a diverse annualità non prescritte dello stesso tributo. Può inoltre procedersi, a richiesta del contribuente, a compensare gli importi a credito dello stesso con inferiori versamenti effettuati da contitolari.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 165 dell'articolo 1 della legge 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 46

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'articolo 1, comma 692 della legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 47 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1 della legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni previste da legge e delle spese.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 48
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 49
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Qualora per il contribuente si rendano necessarie rateizzazioni degli importi dovuti, queste possono essere concesse nei limiti e con le modalità previste dal vigente regolamento comunale delle entrate.

ART. 50
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

ART. 51
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi il regolamento IMU, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28/9/2012 ed il regolamento per la gestione della TARES, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 22/11/2013.